

□ Interrogazione n. 624

presentata in data 18 gennaio 2007

a iniziativa del Consigliere Binci

“Posizioni organizzative e alte professionalità”

a risposta orale

Visto che con delibera n. 1195 del 23 ottobre 2006 la Giunta regionale ha preso atto degli esiti della concertazione con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 16 comma 2, lettere b) e c) CCNL del 31 marzo 1999 e all'articolo 10, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, riguardante i criteri e le modalità per la rideterminazione delle posizioni organizzative e alte professionalità;

Visto che in data 17 novembre 2006 con delibera n. 1315 la Giunta regionale approvava l'istituzione nell'ambito delle strutture della Giunta regionale delle posizioni organizzative di cui all'articolo 8, CCNL 31 marzo 1999;

Preso atto che con dal giorno dell'adozione di tale deliberazione si stabilisce la cessazione delle posizioni organizzative già istituite;

Visto la delibera n. 1357 del 27 novembre 2006 la Giunta regionale, istituisce, nell'ambito dei servizi, le alte professionalità;

Preso atto che molte posizioni organizzative preesistenti sono state soppresse e che diversi funzionari precedentemente incaricati, non hanno ricevuto la conferma dall'incarico precedentemente assegnato anche in presenza di schede di valutazioni con un elevatissimo punteggio raggiunto;

Tenuto conto che per le alte professionalità di tipo “A” è necessario possedere oltre alla laurea anche un'elevata e innovativa competenza, con poteri di rappresentanza verso l'esterno, autonomia organizzativa e decisionale nella definizione dell'attività a contenuto progettuale ed innovativo;

Tenuto altresì conto che la delibera di Giunta regionale n. 1315 del 17 novembre 2006 al punto 3) stabilisce che gli incarichi e l'attribuzione della relativa retribuzione di posizione avranno decorrenza dal 1° dicembre 2006 e scadenza il 31 dicembre 2006, mentre molti decreti di assegnazione dell'incarico prevedono una scadenza al 31 dicembre 2007;

Visto che nell'accordo con le organizzazioni sindacali al capitolo “criteri e procedure istitutive” è stato previsto che i dirigenti di servizio, tenendo conto delle fasce di retribuzione di posizione e dei criteri individuati, formulino le loro proposte di istituzione;

Visto che dagli atti esaminati non emergono i previsti criteri che hanno portato alla soppressione di alcune PO e alla istituzione di nuove;

Visto l'articolo 30 della l.r. 20/2001 prevede che gli incarichi non dirigenziali siano conferiti dal dirigente nel cui ambito è collocata la posizione, tenendo conto delle attitudini, delle professionalità e delle esperienze maturate dai dipendenti e che nel provvedimento di incarico si dovrà motivare la scelta che non dovrà contenere mere clausole di stile ma dovrà evidenziare i presupposti di fatto nonché le ragioni sulla base delle quali è stata fatta la scelta medesima;

Tenuto conto che la verifica della rispondenza ai criteri fissati è di competenza del servizio risorse umane e strumentali;

Considerato infine conto che in molti decreti di incarico non sono evidenziati i presupposti sulla base dei quali è stata effettuata la scelta di assegnazione dell'incarico;

CHIEDE e INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale:

- 1) se non sia opportuno sospendere l'assegnazione delle nuove PO; lasciando in essere quelle preesistenti fino a quando non sarà verificato dal servizio competente “servizio risorse umane e strumentali” la corretta applicazione dell'accordo ratificato dalla Giunta con delibera 1195 del 30 ottobre 2006 sia nella parte di soppressione di PO che nella istituzione di nuove, con particolare riferimento all'obbligo di evidenziare i criteri seguiti nella scelta adottate;
- 2) con quale atto la Giunta regionale ha autorizzato l'emissione di decreti di assegnazione di PO con una durata di incarico fino al 31 dicembre 2007, quando la delibera espressamente recita “gli incarichi e l'attribuzione della relativa retribuzione di posizione avranno decorrenza il 1° dicembre 2006 e scadenza il 31 dicembre 2006”;
- 3) come si è potuto dar seguito alla sottoscrizione dei contratti senza verificare la correttezza procedurale applicata dai dirigenti nell'individuare le PO e poi assegnarle senza rispettare l'obbligo di individuare criteri preventivi e procedere con assegnazioni che evidenziassero le motivazioni della scelta visto che tale scelta doveva essere espressa nell'atto di assegnazione, premiando le esperienze maturate, le professionalità e le attitudini;
- 4) se non ritiene opportuno, che l'assegnazione nei servizi si AP debba prevedere una professionalità almeno attinente al servizio nel quale si andrà ad operare, sembra assurdo e sicuramente non può essere compreso ed accettato dal personale di un servizio tecnico, un bando di gara nel quale viene richiesto un solo titolo di laurea per poter partecipare e con nessuna attinenza al servizio nel quale si andrà ad operare.